

STATUTO

**CAPPA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
AGRICOLA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FANO PS VIA TONIOLO SNC

Numero REA: PS - 194657

Codice fiscale: 02599290414

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-01-2016 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO SUB. "A" ALL'ATTO N. 22155 DI RACCOLTA
STATUTO COOPERATIVA**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

Art.1 (Costituzione e denominazione)

È costituita la Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata “CAPPA -società cooperativa sociale agricola”.

Art.2 (Sede)

La Cooperativa ha sede nel Comune di Fano.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può istituire e sopprimere succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

Art.3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060.

**TITOLO II
SCOPO- OGGETTO**

Art.4 - (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini, attraverso:

- ✓ Lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art.5, finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/91 e successive modifiche e integrazioni.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come “socio-lavoratore” e lo Statuto assume pertanto valore di “patto societario”, di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito della legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

Art.5 (Oggetto sociale)

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa, nell'ambito dei suoi scopi finalizzati alla promozione di attività tendenti al reinserimento sociale, lavorativo, di qualificazione professionale, avviamento al lavoro, promozione di attività imprenditoriali, per soggetti svantaggiati e in difficoltà, ha per oggetto esclusivo l'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C., ovvero la coltivazione di fondi, terreni, selvicoltura, la forestazione, l'allevamento di animali e attività connesse.

La Cooperativa può:

- a) acquistare, affittare, condurre, assumere in gestione in qualsiasi forma da privati o da Enti pubblici, anche di proprietà dei soci, terreni, fondi e relative strutture allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo o forestale, svolgere lavori silvi-colturali e di utilizzazione del bosco, lavori di bonifica, di recupero e ripristino di aree agricolo-forestali e marginali, riassetto e difesa del territorio compresa la difesa da qualsiasi avversità;
- b) garantire il mantenimento dell'efficienza delle risorse patrimoniali della società, anche mediante opere di miglioramento fondiario quali sistemazioni idrauliche, bonifiche terreni, costruzioni e ristrutturazioni fabbricati, ecc.;
- c) affittare e/o concedere in comodato dei terreni, fondi e relative strutture per assicurare una migliore conduzione e sviluppo aziendale anche di proprietà dei soci;
- d) esercitare attività di allevamento di animali, compresa l'apicoltura, ovvero tutte quelle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;
- e) svolgere tutte le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e/o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge.
- f) mantenere e ripristinare aree verdi sia di privati sia di enti pubblici e qualunque altro intervento agricolo di ogni genere e tipo nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente; può anche attivare per conto terzi, o realizzare in proprio, vivai per la produzione di piante destinate alla forestazione o ad altri usi, realizzare giardini e opere in verde, anche di manutenzione, sia per privati che per enti pubblici;
- g) fornire beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse della cooperativa normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata;
- h) produrre e cedere energia elettrica e calorica ricavata da fonti rinnovabili fotovoltaiche ed agroforestali, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall'allevamento di animali della cooperativa;
- i) svolgere attività di studio e sviluppo di attività connesse all'impianto e utilizzo di energie alternative in relazione al fabbisogno delle esigenze aziendali;
- j) acquistare, vendere, affittare, costruire, impiantare, esercire e gestire, punti vendita, magazzini, frigoriferi, serre, mulini, cantine, frantoi, birrifici, pub, ristoranti, capannoni, depositi, impianti per la trasformazione di fibre, stabilimenti ed impianti di selezione e trasformazione agro - alimentare ed agricola e per la trasformazione, trattamento ed il

riutilizzo di sottoprodotti e residui delle lavorazioni agricolo, ortofrutticole e/o zootecniche anche a fini energetici

- k) esercitare le attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n.730 e alla successiva legge n. 96 del 20/02/2006, ancorché svolta all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, ovvero l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n.268 e successivo Decreto del MiPAF del 28/7/2000 contenute la fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della Legge 268/99.; può anche svolgere attività di fattoria didattica, agriturismo ed orto-floro-vivaistica e quindi acquistare, affittare o assumere in gestione a vario titolo, costruire o ristrutturare fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette attività;
- l) gestire, acquisire maneggi e scuderie e centri ippici;
- m) vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le norme in materia di igiene e sanità, previa iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli del registro delle imprese di cui all'art.8 della legge n.580/93 integrata poi con il DPR n. 581 del 1995; la vendita diretta può essere effettuata anche in forma itinerante, previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. La vendita può riguardare anche i prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa;
- n) svolgere l'attività di disinfestazione mediante l'utilizzo di prodotti chimici, prodotti naturali e/o l'utilizzo di altre specie animali;
- o) progettare, organizzare e gestire, nell'ambito dei suoi scopi sociali, attività di formazione professionale; potrà svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività di promozione dell'istruzione professionale, la formazione culturale e diffondere l'agricoltura biologica/biodinamica e comunque un'agricoltura ecosostenibile organizzando corsi di formazione, stage in azienda, visite, incontri, in collaborazione con Enti pubblici e privati.
- p) svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:
 - Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgono attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo-gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C. Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce;
 - Espletare tutte le pratiche intese ad ottenere da leggi vigenti nonché da eventuali disposizioni di leggi future, qualsiasi beneficio, agevolazione e contributo.

Infine la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei

soci. Pertanto, è vietata alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art.6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci cooperatori:

- I lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;
- Le persone svantaggiate, di cui alla legge n. 381/91 e successive modifiche e integrazioni;
- Elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa (o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo) un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, (compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati tra la Cooperativa e tali soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 142/01 e successive modificazioni.

Possono altresì essere ammessi come soci le persone giuridiche, comprese le aziende agricole, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e/o agricole.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, e/o partecipano a società che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

È prevista la presenza di soci volontari nei modi previsti dall'art. 2 della legge 8/11/91 n. 381 ed eventuali norme modificative ed integrative, che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà; i criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci volontari sono stabiliti da apposito regolamento interno.

È prevista la presenza di soci finanziatori come da art. 11. del presente statuto e di soci speciali come da art. 10.

Art.7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) Indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale;
- b) Indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione e/o capacità professionale maturata e/o attitudine, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;
- c) Indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

- d) La quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a euro cinquanta (quanto stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci), né superiore al limite massimo fissato per legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- I soci lavoratori cooperatori per essere soci debbono sottoscrivere almeno numero quattro quote da 50 euro ciascuna;
 - I soci lavoratori svantaggiati per essere soci debbono sottoscrivere almeno numero una quota da 50 euro;
 - I soci volontari per essere soci debbono sottoscrivere almeno numero una quota da 50 euro;
 - I soci sovventori e/o finanziatori per essere soci debbono sottoscrivere almeno numero 100 (cento) quote da 50 euro ciascuna;
 - i soci persone giuridiche, non soci finanziatori, per essere soci debbono sottoscrivere numero 20 (venti) quote da 50 euro ciascuna.
- e) Dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 51 e 52.

Art.8 (Obblighi del socio)

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) A versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.29;
- b) A versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c) A versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) A contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione la tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili previste da regolamento interno e/o da contratto.

Art.9 (Divieti)

È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

Art.10 (Soci speciali)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) Alla loro formazione professionale;
- b) Al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso in cui alla lettera b) il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al

raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di Ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità, attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo art. 32, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione del ristorno nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del C.C.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 16 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla deliberazione di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la deliberazione di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 17 del presente statuto.

Art. 11 (Soci sovventori e/o finanziatori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori e/o finanziatori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 12 (Conferimento e quote dei soci sovventori e/o finanziatori)

I conferimenti dei soci sovventori e/o finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 50,00 ciascuna.

Ogni socio sovventore e/o finanziatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 100 (cento).

Art. 13 (Alienazione delle quote dei soci sovventori e/o finanziatori))

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori e/o finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito. Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando l'acquirente e il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro 90 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 14 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori e/o finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) il termine minimo di durata del conferimento;
- c) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

Un socio finanziatore che ha sottoscritto 100 quote ha diritto a un voto, se ne sottoscrive tra 101 e 500 quote ha diritto a 2 voti, se ne sottoscrive tra 501 e 1000 ha diritto a 3 voti, se ne sottoscrive tra 1001 e 2000 ha diritto a 4 voti, se ne sottoscrive più di 2001 ha diritto a 5 voti.

I soci sovventori e/o finanziatori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori e/o finanziatori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 15 (Recesso dei soci sovventori e/o finanziatori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori e/o finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Art.16 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.17 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 51 e 52. Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di recesso da socio cooperatore congiuntamente alle dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.18 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non siano più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbiano perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art.6;
- d) che risultino gravemente inadempienti per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione con termine di almeno venti giorni, non adempiano al versamento del valore delle quote sociali o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti dal regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 del C.C.;
- g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;
- h) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9;
- i) che svolgano o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- j) che in qualunque modo arrechino danno alla Cooperativa;
- k) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per delitti contro la persona e il patrimonio.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.19 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 51 e 52 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.20 (Liquidazione della partecipazione sociale)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 32.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro (centoottanta) 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido (e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi).

La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 – sexies C.C., può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni.(

Art. 21 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota sociale interamente versata, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al presente statuto. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al presente statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione, come da presente statuto, mentre, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dal presente statuto e in caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 20.

TITOLO IV SOCI VOLONTARI

Art. 22 (Soci volontari)

Ai sensi dell'art.2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;
- indicazione della propria attività lavorativa;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a euro 50,00 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa e il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI/ STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 23 (Emissione di strumenti finanziari)

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Art. 24 (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 50 ciascuna per un numero minimo di 100 quote.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art. 25 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori e/o finanziatori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore e/o finanziatore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le quote dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi restando tuttavia i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C..

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori e/o finanziatori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Art. 26 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le quote dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito.

Art. 27 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE – QUOTE SOCIALI

Art. 28 (patrimonio sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di € 50,00 (euro cinquanta/00). Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori e/o finanziatori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dai conferimenti rappresentati dalle quote di partecipazione cooperativa e di altri finanziatori;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 34 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 29 (le quote)

Le quote dei soci cooperatori e dei soci volontari sono nominative. Le quote devono essere sottoscritte dai soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Nessun socio né cooperatore né volontario può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge. I conferimenti dei soci finanziatori, diversi dai titoli di debito, sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 50,00 ciascuna nel numero minimo di quote pari a 100; i versamenti sulle quote sottoscritte, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, per almeno il 25%, all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle quote sottoscritte dai soci finanziatori, esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori.

Con riferimento agli strumenti finanziari di cui al Titolo V, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, I, C.C..

Art. 30 (vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 31 (esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale (se nominato) documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32 (ristorni e utili)

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545 – sexies C.C. e del successivo art. 33.

In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) a un dividendo ai soci cooperatori e volontari in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
- e) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea può deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

Art. 33 (attribuzione ristorno)

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato avendo a riferimento la loro retribuzione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Per retribuzione si intende quanto corrisposto ai soci cooperatori in applicazione dei CCNL, dei contratti integrativi nonché a titolo di elementi integrativi individuali, limitatamente alle somme imponibili ai fini contributivi.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

TITOLO VIII – ORGANI SOCIALI

Art. 34 (organi sociali)

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;
- c) Il Collegio dei Sindaci.

Sezione I - Assemblea

Art. 35 (Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere alternativamente:

- a) Affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;
- b) Comunicato mediante avviso consegnato a mano con rilascio di ricevuta, raccomandata a. r., o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, e-mail) inviati 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art.31.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 36 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
3. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca;
4. determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale;
5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
6. conferisce eventualmente, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, C.C., e revoca l'incarico di revisore contabile determinandone il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile;

8. delibera di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
9. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;
10. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
11. delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 C.C;
12. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori;
13. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori (rif. art. 7, lettera d).
14. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della Cooperativa alle condizioni previste dall'art. 2476 C.C., con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 37 (assemblea straordinaria)

L'Assemblea è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri, dei liquidatori nonché su ogni altra materia per la quale sia richiesta dalla legge la redazione del verbale da parte di un notaio, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 — bis C.C.;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione degli strumenti finanziari di cui al Titolo V.

Art. 38 (prima e seconda convocazione)

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

Art. 39 (votazioni)

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma, C.C.. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 40 (diritto di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori ed i soci volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari hanno diritto di voto come indicato al Titolo V.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio. Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 41 (costituzione dell'Assemblea)

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o dall'Amministratore Unico) o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente (o dal consigliere più anziano di età tra quelli presenti); in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare: la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato), le modalità e i risultati delle votazioni, l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato), su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – AMMINISTRATORE UNICO

Art. 42 (Consiglio di amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori, tra i soci volontari e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente. Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con soci.

Art. 43 (Convocazione del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le votazioni sono palesi.

Art. 44 (Competenze del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c. gestire il collocamento degli strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- d. compilare i regolamenti interni;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- g. deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5;
- h. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;

- i. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- j. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- k. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- l. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- m. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
- n. promuovere la costituzione nonché partecipare sia come capo-gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545;
- o. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 31, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 C.C. ("Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni").

Art. 45 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 46 (Competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 47 (Amministratore unico)

L'Assemblea ha la facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico e quest'ultimo con un Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Unico, che dovrà essere comunque nominato tra i soci cooperatori, competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente dello stesso (ad eccezione dell'ammissione, del recesso e dell'esclusione dei soci, nonché della determinazione delle penali da applicarsi ai soci esclusi, che, in tal caso, saranno riservate alla competenza dell'Assemblea).

SEZIONE III – COLLEGIO SINDACALE – REVISORE

Art. 48 (Il Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo potrà essere composto da un Sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Presidente del Collegio Sindacale o il Sindaco monocratico è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco monocratico, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina dell'organo di controllo e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge

Art. 49 (Competenze del Collegio Sindacale)

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In tutti casi di nomina, il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 50 (Revisore contabile)

Ove l'Assemblea eserciti la facoltà di cui al secondo comma del precedente art. 49, il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti d indicati nell'art. 2409 — quinquies, primo comma, C.C..

Il revisore incaricato del controllo contabile:

- a. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 51 (clausola compromissoria)

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

Art. 52 (Collegio Arbitrale)

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente della CCIAA di Pesaro e Urbino o Tribunale presso cui ricade la sede della società, che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Urbino. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede a Pesaro.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO XI

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE

Art. 53 (divieti)

E' fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. distribuire le riserve fra i soci operatori.

Art. 54 (Scioglimento della Cooperativa)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote nel seguente ordine:

- sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo V;
- soci operatori.

Art. 55

Le clausole di cui agli artt. 53 e 54, non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 56 (scioglimento)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57 (rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Art. 58 (regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Firmati: Giovanni Cornacchia
Cerri Massimiliano
Domenico Bernabei
Dario Nardi Notaio – Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, del D.LGS 7 marzo 2005, n.82.---
Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante MUI.